



Sent. n. 133/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Marzia DE FALCO	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74705** R.G., promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:

- **BROGNA Ivana**, (C.F. BRGVNI69E45A509J), nata ad Avellino il 5.5.1969 ed ivi residente in Piazza Libertà n. 36/D; **GUERRIERO Maria**, (C.F. GRRMRA61L69A509L), nata ad Avellino il 29.7.1961 e residente in Capriglia Irpina (AV), via Molinelle n. 12; **NOVIELLO Maria**, (C.F. NVLMRA62E53Z114I), nata a Littleborough (GB) il 13.5.1962 e residente a Montefalcione (AV) in C.da San Fele n. 55; **TESTA Maria**, (C.F. TSTMRA62R45A509M), nata ad Avellino il 5.10.1962 ed ivi residente in via Luigi Imbimbo n. 36/A – Int. 7,

tutte rappresentate e difese, giuste procure in atti, dagli avv.ti Francesco de Beaumont e Maria Ludovica de

Beaumont ed elettivamente domiciliate presso il loro Studio in Avellino, via Matteotti n. 38 (pec: francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it);

- **CAMPANILE Tonino**, (C.F. CMPTNN66M30A783R), nato a Benevento il 30.8.1966 e residente in Rotondi (AV), alla via Circumvallazione Nord n. 12;

- **CONTE Massimo**, (C.F. CNTMSM71A02A509W), nato ad Avellino il 2.1.1971 ed ivi residente alla via Pasquale Stanislao Mancini n. 70, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Sorice ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Avellino, via C. Colombo n. 34 (pec: antonio.sorice@avvocatiavellinopec.it);

- **PIRONE Maria Eleonora**, (C.F. PRNMLN58P58F546Y), nata a Montella (AV) il 18.9.1958, residente a Montefusco (AV), in via Sant'Egidio n. 25/A – Int. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Fratello e con il medesimo elettivamente domiciliata all'indirizzo pec: michele.fratello@avvocatiavellinopec.it;

- **RUOCCO Antonio**, (C.F. RCCNTN60P30A509H), nato ad Avellino il 30.9.1960, residente ad Atripalda (AV), Piazza Leopoldo Cassese n. 14 – Int. 17;

- **TODESCA Gaetano**, (C.F. TDSGTN63L06F839R), nato a Napoli il 6.7.1963 residente a Torre le Nocelle (AV) in via San Mercurio n. 11;

- **CAMPOBASSO Claudia**, (C.F. CMPCLD69D47F839Z), nata a Napoli il 7.4.1969, residente in Prata di Principato Ultra (AV), località Cellaro s.n.c, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Medici, con

elezione di domicilio conferita allo stesso presso lo Studio Ganguzza in Napoli, via Carlo Poerio n. 53 (pec: carmine.medici@pecavvocatinola.it);

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella odierna pubblica udienza, celebratasi con l'assistenza del segretario Francesco Fiordoro, il relatore Gabriele Pepe; il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Licia Centro; l'avv. Maria Ludovica De Beaumont, anche per delega orale dell'avv. Francesco De Beaumont, per Ivana Brogna, Maria Guerriero, Maria Noviello e Maria Testa; l'avv. Antonio Sorice per Massimo Conte; l'avv. Michele Fratello per Maria Eleonora Pirone; l'avv. Carmine Medici per Claudia Campobasso.

FATTO

Con atto di citazione del 15.5.2025, la Procura Regionale evocava in giudizio BROGNA Ivana, CAMPANILE Tonino, CONTE Massimo, GUERRIERO Maria, NOVIELLO Maria, PIRONE Maria Eleonora, RUOCCO Antonio, TESTA Maria e TODESCA Gaetano, all'epoca dei fatti lavoratori socialmente utili (in breve LSU), percettori di un assegno mensile di € 580,00 da parte dell'INPS ed assegnati al Genio civile di Avellino - articolazione della Regione Campania - e in via sussidiaria CAMPOBASSO Claudia, nella qualità di dirigente p.t., per sentirli condannare, secondo gli importi e per il titolo di responsabilità ivi indicato, al pagamento di complessivi € 10.938,29, oltre rivalutazione ed interessi, di cui € 994,39 a titolo di danno patrimoniale diretto in favore dell'INPS ed € 9.943,9 a titolo di danno all'immagine in

favore della Regione; il tutto con ulteriore rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La vicenda trae origine dalle indagini penali avviate nel 2017 e proseguite con la segnalazione della G.d.F. di Avellino, acquisita dalla Procura contabile, in data 31.8.2021, in ordine alla avvenuta emissione, da parte dell'Autorità giudiziaria penale, dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato ai ridetti LSU per truffa aggravata in relazione ad un diffuso fenomeno di assenteismo fraudolento (proc. pen. R.G.N.R. n. 1946/18/21 definito per tutti gli imputati con la non punibilità per la particolare tenuità del fatto con condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidarsi in separata sede).

Su iniziativa della Amministrazione regionale, gli interessati venivano, altresì, sottoposti a procedimento disciplinare che si concludeva, in data 1.4.2022 con la sospensione dal servizio: per 3 mesi nei confronti di BROGNA, TESTA, GUERRIERO, NOVIELLO, PIRONE; per 4 mesi nei confronti di TODESCA; per 5 mesi nei confronti di CAMPANILE, CONTE, RUOCCO; nei riguardi della dirigente CAMPOBASSO veniva, invece, disposta l'archiviazione in data 8.4.2022.

A seguito dell'attività istruttoria delegata della G.d.F., compendiata nella Relazione n. 18987 del 14.12.2021, la Procura contabile contestava ai menzionati LSU, tutti avvinti da rapporto di servizio con la P.A., di avere falsamente attestato gli orari di inizio e/o fine servizio, attraverso l'apposizione di firme sul registro di rilevazione delle presenze, nel periodo 30.4.2018 -

13.6.2018, assentandosi così ingiustificatamente dal posto di lavoro. Ciò sulla base degli atti del procedimento penale e dei procedimenti disciplinari, oltre che degli accertamenti dei Militari delegati dall'Autorità giudiziaria penale (videosorveglianza occulta, pedinamenti, monitoraggi, audizioni, consultazione banche dati *etc.*) e della Relazione della G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021.

Alle indicate condotte assenteistiche, contestate a titolo di dolo ed analiticamente descritte in appositi dossier individuali, veniva ricollegato:

A) un danno patrimoniale diretto subito dall'INPS, corrispondente alle somme indebitamente percepite in difetto di prestazione lavorativa, in relazione alle assenze orarie contestate sulla base della certificazione delle presenze prodotte dal Settore tecnico amministrativo provinciale, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, per complessivi € 994,39;

B) un danno non patrimoniale all'immagine derivante dalla lesione del prestigio della Amministrazione regionale, conseguente al clamore mediatico della vicenda, pari a dieci volte l'entità del danno patrimoniale diretto, per un totale di € 9.943,9.

L'ammontare del complessivo pregiudizio pari ad € 10.938,29, veniva ripartito tra gli evocati in via principale secondo il prospetto indicato in citazione (pp. 16-17).

La dirigente CAMPOBASSO veniva, invece, chiamata in giudizio in via sussidiaria per avere colpevolmente omissi controlli e azioni di deterrenza idonei a

contrastare il massiccio fenomeno assenteistico sopra descritto; omissioni che secondo l'accusa sarebbero state aggravate dalla circostanza che l'interessata, ancorché al corrente sin dal settembre 2018 delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica per aver avuto specifica conoscenza del verbale di sequestro preventivo di documenti, si fosse astenuta dall'effettuare segnalazioni alla Regione e/o a questa Corte.

Costituendosi in giudizio, i convenuti BROGNA, GUERRIERO, NOVIELLO e TESTA presentavano istanza di rito abbreviato offrendo in pagamento, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., la somma del 30% dell'importo contestato, ricevendo tuttavia parere favorevole della Procura soltanto per la quota di danno all'immagine. In ogni caso, manifestavano la volontà di corrispondere anche l'intera somma richiesta a titolo di danno patrimoniale diretto.

Con comparsa di costituzione del 14.10.2025, la difesa di CONTE si opponeva alla ricostruzione attorea della vicenda evidenziando come il proprio assistito fosse stato assolto in sede penale per la particolare tenuità del fatto (Trib. Avellino, sent. n. 1060/2023) e censurando il computo delle ore di assenza effettuato dalla G.d.F., sul presupposto che dai 1452 minuti contestati, pari a 24 ore e 12 minuti, dovessero detrarsi i minuti lavorati dopo le 11:45 rilevati dai tabulati pari a 211 minuti, per cui l'assenza si determinerebbe in 1241 minuti pari a 20 ore e 41 minuti, con riliquidazione del danno patrimoniale diretto in euro 137,80.

In diritto eccepiva:

- 1) l'inazionabilità del giudizio di responsabilità amministrativa in ragione della non applicabilità dell'art. 55-*quiquies* d.lgs. n. 165/2001 nei confronti dei LSU per mancanza di un rapporto di pubblico impiego propriamente inteso, stante l'instaurazione di un rapporto speciale di matrice assistenziale finalizzato alla riqualificazione del personale in vista di una ricollocazione lavorativa;
- 2) l'insussistenza dell'ipotizzato danno all'immagine in quanto la richiamata disposizione di cui all'art. 55-*quiquies* sarebbe applicabile soltanto ai dipendenti pubblici e non ai LSU.

Concludeva per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il pagamento del danno patrimoniale diretto nella misura di euro 137,80.

Con comparsa di costituzione del 16.10.2025, la difesa della dirigente CAMPOBASSO chiedeva l'inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto della pretesa attorea in ragione della insussistenza dell'ipotizzata responsabilità sussidiaria per *culpa in vigilando*, da un lato, per l'inapplicabilità della norma speciale di cui all'art. 55-*quiquies* non essendo stata contestata alcuna condotta assenteistica; dall'altro, per l'avvenuto diligente adempimento ad opera dell'interessata degli assegnati compiti di controllo, in concreto esigibili, attraverso l'adozione delle richieste misure organizzative di prevenzione e verifica in un contesto amministrativo caratterizzato da numerose criticità (dimensione delle strutture in relazione all'elevato numero dei dipendenti

e dislocazione delle stesse in sedi diverse, il più delle volte ricoperte *ad interim*).

Contestava, infine, l'ammontare del danno patrimoniale diretto in ragione del mancato scomputo delle restituzioni effettuate da taluni convenuti.

Tra il 27.10.2025 ed il 5.11.2025 i convenuti PIRONE, TODESCA e CAMPANILE depositavano in atti prova dell'intervenuto pagamento delle somme risarcitorie ad essi imputate, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 6.11.2025, il Collegio ha ritenuto opportuno, in considerazione della sussistenza di una contestazione afferente anche ad una responsabilità sussidiaria, dipendente dall'accertamento della responsabilità principale, rinviare la trattazione del giudizio all'udienza del 24.3.2026, ore di rito, al fine di garantire il simultaneo processo con i riti abbreviati richiesti ed ottenere il quadro definito delle condizioni della responsabilità principale e dell'ipotetica responsabilità sussidiaria che viene contestata.

Alla odierna udienza camerale, le posizioni degli istanti BROGNA, GUERRIERO, NOVELLO e TESTA sono state definite con rito abbreviato con riferimento al danno all'immagine.

Per gli altri convenuti (CAMPANILE, CONTE, PIRONE, RUOCCO, TODESCA e CAMPOBASSO) il giudizio è proseguito nelle forme del rito ordinario con trattazione alla pubblica udienza ove il P.M. ha preliminarmente rinunciato alla prosecuzione del giudizio nei confronti di:

- BROGNA, GUERRIERO, NOVIELLO e TESTA per avere gli stessi, altresì, provveduto al versamento dell'intero importo del contestato danno patrimoniale diretto;
- PIRONE in ragione dell'integrale pagamento del danno patrimoniale diretto e del danno all'immagine.
- CAMPANILE e TODESCA unicamente in relazione al danno all'immagine oggetto di ristoro.

Nel merito, il P.M., nel riportarsi integralmente al contenuto dell'atto di citazione, ha insistito per l'assimilazione dei LSU ai dipendenti pubblici con specifico riferimento all'assenteismo fraudolento, richiamando a sostegno giurisprudenza di questa Corte. Con particolare riferimento agli importi richiesti a titolo di danno all'immagine, ne ha motivato la quantificazione in ragione della diffusività del praticato fenomeno assenteistico e del clamore mediatico ad esso correlato. Dopo aver escluso ogni possibile *compensatio lucri cum damno*, ha concluso chiedendo l'integrale accoglimento della domanda, con condanna alle spese.

Per contro, la difesa di CONTE ha ribadito l'inapplicabilità dell'art 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001 sul presupposto che tra i LSU e la P.A. non si instaurerebbe alcun rapporto di lavoro subordinato di natura sinallagmatica e, dunque, non vi sarebbe alcun rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione di questa Corte nemmeno in relazione al danno all'immagine. Ha concluso per l'assoluzione del proprio assistito e, in subordine, per l'applicazione del potere riduttivo nella misura del 30% stabilita dalla l. n. 1/2026, di modifica della l. n. 20/1994.

La difesa di BROGNA, GUERRIERO, NOVIELLO e TESTA ha aderito alla rinuncia alla prosecuzione del giudizio formulata dalla Procura in ragione dell'intervenuto pagamento degli importi dovuti.

La difesa della CAMPOBASSO, nel riportarsi al contenuto della comparsa depositata, ha insistito per il proscioglimento della propria assistita domandando, in via graduata, l'applicazione del potere riduttivo nella misura del 30%.

Al termine della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura erariale ha evocato in giudizio taluni LSU in servizio presso il Genio civile di Avellino per sentirli condannare al ristoro, in favore dell'INPS e della Regione Campania, dei danni conseguenti alla ipotizzata condotta assenteistica consistita nell'avere fraudolentemente attestato la propria presenza in servizio nel periodo compreso tra il 30.4.2018 al 13.6.2018.

Unitamente ad essi è stata evocata in giudizio in via sussidiaria una dirigente regionale per omessa vigilanza ascritta a titolo di colpa grave.

2. Innanzitutto, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti (principali) CAMPANILE, RUOCCO e TODESCA in quanto non costituiti ancorché ritualmente evocati in giudizio.

3. Pregiudizialmente, va confermata la giurisdizione di questa Corte in "*subiecta materia*", stante la

configurabilità di un rapporto di servizio, di natura funzionale, tra gli evocati LSU, da un lato, l'INPS (Ente pagatore dell'assegno mensile) e la Regione Campania (Ente utilizzatore dei suddetti lavoratori), dall'altro.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile maggioritaria ha ritenuto applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 55-*quinquies* d.lgs. n. 165/2001, relativa all'assenteismo fraudolento, anche ai LSU in virtù del rapporto di servizio che lega gli stessi alle Amministrazioni danneggiate, il quale, seppur non del tutto assimilabile a quello tipico di pubblico impiego, ne riproduce il carattere sostanziale in termini di sinallagmaticità tra prestazione resa dal lavoratore e retribuzione conseguenzialmente corrisposta (Sez. Giur. Campania, sent. n. 75/2023 e Sez. Giur. Puglia, sent. n. 16/2024).

Pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione con cui la difesa di CONTE ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 55-*quinquies* sul presupposto della asserita natura assistenziale del rapporto intercorso tra LSU e Amministrazioni interessate.

Per quanto concerne la dirigente CAMPOBASSO, evocata in via sussidiaria, pacifico risulta essere, invece, il rapporto di servizio propriamente configurabile in termini di rapporto di pubblico impiego con la Regione Campania.

4. In via preliminare, deve darsi atto della rinuncia alla odierna azione da parte del Procura attrice - cui le parti interessate hanno prestato espressa acquiescenza - nei confronti di:

- BROGNA, GUERRIERO, NOVIELLO e TESTA per l'intervenuto pagamento del richiesto danno patrimoniale diretto (unitamente al danno all'immagine già corrisposto in sede di rito abbreviato);
- PIRONE per il danno patrimoniale diretto e per il danno all'immagine;
- CAMPANILE e TODESCA unicamente per il danno all'immagine.

Conseguentemente, al netto delle posizioni così definite, il presente scrutinio giudiziale, che si svolge nelle forme del rito ordinario, dev'essere circoscritto all'esame delle posizioni dei seguenti convenuti:

- CONTE e RUOCCO tanto per il danno patrimoniale diretto quanto per il danno all'immagine;
- CAMPANILE e TODESCA soltanto per il danno all'immagine;
- CAMPOBASSO, a titolo di responsabilità sussidiaria, per il pregiudizio eventualmente oggetto di condanna a carico dei convenuti principali.

5. Passando all'esame del merito della controversia, dalle indagini della G.d.F., compendiate nella Relazione n. 18987 del 14.12.2021, e consistite in videoriprese occulte, pedinamenti, acquisizioni documentali ed accertamenti tramite banche dati, nonché audizioni di persone informate, sono emersi plurimi episodi di assenteismo ingiustificato, intenzionalmente perpetrati dagli odierni convenuti principali – LSU assegnati al Genio civile di Avellino - attraverso un'attestazione non veritiera della presenza in servizio.

A quel tempo era, del resto, in uso un sistema di rilevazione della presenza mediante prospetti cartacei ai sensi del D.G.R. n. 5285/2001 sui quali gli interessati, in corrispondenza del proprio nominativo, falsamente annotavano l'orario di ingresso/uscita seguito dalla firma autografa.

Più nel dettaglio, le attività di captazione video sono state svolte mediante 8 telecamere celate ed installate presso la sede del Genio Civile (4 all'interno e 4 all'esterno della struttura), dalle ore 08:00 del 30.4.2018 alle ore 24:00 del 13.6.2018. Contestualmente al monitoraggio, sono stati eseguiti pedinamenti mirati in caso di allontanamento dalla sede che concorrevano ad accertare ingressi e uscite non conformi e diversi rispetto a quelli attestati.

5.1. Venendo all'esame delle posizioni dei singoli convenuti, occorre procedere per ciascuno di essi all'esame degli elementi costitutivi della ipotizzata responsabilità nei fatti descritti in narrativa.

Per quanto concerne la configurabilità della condotta antiggiuridica e dell'elemento soggettivo, gli odierni intimati hanno falsamente attestato la propria presenza in servizio, assentandosi così dal luogo di lavoro nella consapevolezza di fruire indebitamente della retribuzione in assenza della corrispondente prestazione lavorativa.

Nello specifico:

- CONTE si è intenzionalmente assentato, senza giustificato motivo, per 24 ore e 12 min. lavorativi, percependo ingiustamente l'importo di € 163,83 a fronte

di una paga oraria di € 6,77; nello specifico, in 20 occasioni ha falsamente attestato sul registro delle presenze giornaliero gli orari di inizio e/o fine servizio (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021- all. 76).

A confutazione degli addebiti, la difesa di CONTE ha, nel merito, richiamato il proscioglimento in sede penale per la particolare tenuità del fatto (Trib. Avellino, sent. n. 1060/2023) concludendo per il rigetto della pretesa attorea.

Tale argomentazione non può, in questa sede, trovare accoglimento considerata l'autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio penale anche laddove riguardante il medesimo fatto materiale (Cass. Sez. Un., sent. n. 11229/2014), tenuto conto della non vincolatività della sentenza penale di proscioglimento, la quale non preclude la verifica della sussistenza di un illecito contabile inquanto la valutazione in sede erariale dell'elemento soggettivo dell'autore dei fatti, e ancor più del danno, risulta essere assolutamente autonoma ed ancorata a diverse finalità e a specifici presupposti (I Sez. Appello, sent. n. 122/2012 e Sez. Giur. Toscana, sent. n. 104/2016; II Sez. Appello, sent. n. 312/2024);

- CAMPANILE si è volontariamente assentato, senza giustificato motivo, per 22 ore e 25 min. lavorativi, percependo ingiustamente l'importo di € 155,15 a fronte di una paga oraria di € 6,77; nello specifico, ha falsamente attestato in 12 occasioni sul registro delle presenze giornaliero gli orari di inizio e/o fine servizio (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 - all. 75);

- RUOCCO si è volontariamente assentato, senza alcuna valida giustificazione, per 24 ore e 17 min. lavorativi, percependo ingiustamente l'importo di € 164,40 a fronte di una paga oraria di € 6,77; nello specifico, ha falsamente attestato in 3 occasioni sul registro delle presenze giornaliero gli orari di inizio e/o fine servizio (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 - all. 80);
- TODESCA si è volontariamente assentato, senza giustificato motivo, per 17 ore e 37 min. lavorativi, percependo ingiustamente l'importo di € 119,26 a fronte di una paga oraria di € 6,77; nello specifico, ha fraudolentemente attestato in 11 occasioni sul registro delle presenze giornaliero gli orari di inizio e/o fine servizio (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 - all. 83).

Per quanto concerne, in particolare, i convenuti non costituiti (CAMPANILE, RUOCCO e TODESCA), gli stessi, avendo optato per la contumacia, hanno dimostrato di non avere valide ragioni da opporre in contestazione alle pretese formulate dal requirente.

Alla stregua del quadro probatorio in atti, ampiamente documentato e circostanziato, non può quindi minimamente dubitarsi della evidente sussistenza di un contegno illecito perpetrato dagli attuali convenuti (principali) con l'intenzione di trarre in inganno l'INPS e la Regione Campania al fine di ricavarne un ingiusto profitto corrispondente ai periodi di tempo non dedicati alle attività di servizio ma tuttavia regolarmente retribuiti.

A confutazione degli addebiti, del resto, non sono state prospettate dalle difese delle parti evocate credibili argomentazioni fondate sulla allegazione di puntuali elementi in grado di mettere in dubbio l'oggettività dei riscontri effettuati mediante videoriprese e pedinamenti (che hanno dato obiettivo riscontro dei giorni, delle ore e dei luoghi in cui i convenuti si trovavano effettivamente) e neppure la fraudolenta alterazione dei registri delle presenze.

Al contrario, la reiterazione di tali comportamenti illeciti, sebbene accertata nel breve periodo di sorveglianza di 44 giorni, ha consentito a ciascun convenuto di accumulare intenzionalmente in più giornate innumerevoli ore di assenza non giustificata non certo ascrivibili ad errori involontari di trascrizione sul registro delle presenze.

Acclarata per tutti gli evocati principali la ricorrenza del rapporto di servizio e della dolosa condotta illecita causativa di pregiudizio erariale, occorre valutare la configurabilità delle poste di danno contestate unitamente alla loro quantificazione muovendo dalla esegesi dell'art. 55-*quinquies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; tale disposizione espressamente prevede che nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, il lavoratore, ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale diretto, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata

la mancata prestazione lavorativa unitamente al danno all'immagine della P.A.

In ossequio a tale previsione, la Procura attrice ha, quindi, imputato, agli odierni evocati il danno corrispondente alle assenze dal servizio ingiustamente retribuite, calcolato in rapporto all'assegno mensile di € 580,00 e alla paga oraria di € 6,77 sulla base della certificazione delle presenze prodotta dal Settore tecnico amministrativo provinciale (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021, p. 18), tenuto conto dell'orario massimo di 20 ore settimanali e di 8 ore giornaliere.

Con riferimento a tale voce di danno, esaminato il compendio documentale in atti, il Collegio reputa di aderire per ciascun convenuto alla quantificazione compiuta dal requirente nell'atto di citazione (p. 8 ss.) sulla base degli elementi raccolti nella Relazione della G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 (p. 29 ss.), e non smentiti né dalla sentenza penale di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto né dai provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio che hanno sostanzialmente confermato la sussistenza della condotta illecita foriera del danno patrimoniale diretto da indebita percezione di retribuzione.

Ne consegue la determinazione dell'indicato pregiudizio per ciascun evocato secondo il prospetto sottostante:

- CONTE € 163,83 per assenze pari a 24 ore e 12 min.;
- CAMPANILE € 155,15 per assenze pari a 22 ore e 25 min.;
- RUOCCO € 164,40 per assenze pari a 24 ore e 17 min.;
- TODESCA € 119,26 per assenze pari a 17 ore e 37 min.

Al contrario, la deduzione con cui la difesa di CONTE ha censurato la quantificazione delle ore di assenza ritenendo che dai 1452 min. contestati, pari a 24 ore e 12 min., dovessero detrarsi i min. lavorati dopo le 11:45 rilevati dai tabulati pari a 211 min., per cui l'assenza si determinerebbe in 1241 min. pari a 20 ore e 41 min., con riliquidazione del danno patrimoniale nel minor importo di € 137,80 risulta infondata e deve, quindi, essere disattesa. Del resto, tale deduzione appare inidonea ad evidenziare profili di erroneità nel procedimento di computo mediante il quale il requirente ha parametrato il danno orario all'effettivo controvalore monetario delle prestazioni non rese sulla base dell'assegno percepito e del numero di assenze rilevato. Al contempo, gli altri convenuti principali, avendo optato per la contumacia, hanno rinunciato alla facoltà di contraddire e di prospettare elementi modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea in relazione al danno patrimoniale diretto e alla sua quantificazione. Per quanto concerne, poi, la voce di danno all'immagine, la Procura ne fa discendere la configurabilità dalla fattispecie di cui all'art. 55-*quinquies*, comma 2, d.lgs. 165/2001, ossia dalla sistematica e fraudolenta attestazione della presenza in servizio attraverso la quale gli odierni citati hanno indebitamente percepito quota parte dell'assegno mensile INPS, in difetto della correlata attività lavorativa, arrecando nocumento al prestigio dell'Amministrazione regionale presso cui hanno prestato servizio.

Al riguardo, occorre svolgere una breve esegesi del quadro normativo attualmente in vigore.

Con il d.lgs. n. 150/2009 il legislatore, introducendo nel d.lgs. n. 165/2001 gli artt. 55-*quater* (licenziamento disciplinare) e 55-*quinqües* (false attestazioni o certificazioni), ha tipizzato una peculiare fattispecie di danno all'immagine che presenta profili di specialità rispetto alla generale ipotesi derivante da reato in quanto la condotta è descritta direttamente dal legislatore nell'ambito dell'art. 55-*quater*, comma 3 *bis* (Sez. Riunite., ord. n. 6/2018) e non è richiesto alcun accertamento con sentenza definitiva della ricorrenza di particolari ipotesi delittuose lesive dell'immagine.

Più nel dettaglio, l'art. 55-*quinqües*, comma 2, ha disciplinato la fattispecie di false attestazioni della presenza in servizio di cui all'art. 55-*quater* prevedendo che: *“Il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”*.

Successivamente, l'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 116/2016, ha inserito nel corpo dell'art. 55-*quater* i commi da 3 *bis* a 3-*quinqües*; in particolare, il comma 3 *quater*, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 3-*bis*, ha sancito il venir meno della pregiudizialità penale stabilita in via generale per il danno all'immagine, ammettendo nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio *“accertata in flagranza ovvero mediante*

strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze” la proponibilità dell’azione erariale indipendentemente dall’instaurazione di un processo penale e/o dalla sua definizione con sentenza irrevocabile di condanna, in quanto ritenute superflue a fronte di modalità accertative del fatto connotate da peculiare evidenza probatoria (II Sez. Appello, sent. n. 140/2020; Sez. Giur. Campania, sent. n. 1011/2021 e n. 99/2025).

Secondo tale prospettiva, quindi, la rilevazione della presenza in servizio attraverso strumenti di videosorveglianza, lungi dal dover essere necessariamente compiuta dall’Amministrazione datoriale, può essere effettuata anche nel corso delle indagini investigative disposte in altro procedimento (penale) e da altri soggetti (la G.d.F.).

Trattasi, appunto, di quanto avvenuto nel caso di specie in cui l’accertamento della falsa attestazione della presenza in servizio a carico degli attuali convenuti risulta compiuto dalla G.d.F., su delega dell’Autorità giudiziaria, mediante monitoraggio attraverso 8 videocamere celate ed installate presso la sede del Genio Civile dalle ore 08:00 del 30.4.2018 alle ore 24:00 del 13.6.2018 ed ulteriormente corroborate anche da pedinamenti.

In questo modo sono stati riportati in appositi brogliacci gli orari relativi agli ingressi, agli allontanamenti, alle pause effettuate e alle uscite degli LSU, odierni evocati, con rilevazione di numerosi episodi di assenteismo perpetrati mediante false annotazioni con firma

autografa nel registro cartaceo delle presenze giornaliera, istituito con D.G.R. n. 5285/2001 (Relazione della G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021).

Al riguardo, anche la menzionata annotazione cartacea con firma autografa, riscontrata non veritiera per effetto dell'attività di videosorveglianza e pedinamento effettuata dalla G.d.F., va ricondotta nell'alveo della particolare fattispecie di cui al comma 3- *bis* dell'art. 55-*quater* d.lgs. n. 165/2001, il quale consente di procedere per danno all'immagine senza attendere una sentenza definitiva, risultando tale modalità del tutto equipollente sotto il profilo dell'efficacia mendace e della sua evidenza probatoria.

Acclarata, dunque, la sussistenza del prospettato danno all'immagine, occorre a questo punto procedere all'accertamento della sua esatta quantificazione.

A tale proposito, la Procura ha ritenuto opportuno per ciascun LSU calcolarne l'ammontare, in via equitativa, in misura pari al decuplo del contestato danno patrimoniale diretto, in ragione della ritenuta ampia diffusione del fenomeno assenteistico e della pervicace violazione dei più elementari doveri d'ufficio.

Diversamente, il Collegio reputa sovrabbondante e non proporzionata l'applicazione del criterio del decuplo ad opera del requirente, non potendo rinvenirsi in atti prova di un così diffuso clamore mediatico della vicenda, nei termini ipotizzati, considerando – tra le altre cose – il proscioglimento in sede penale dei convenuti per la particolare tenuità del fatto.

Pertanto, il Collegio ritiene di dover procedere alla quantificazione del danno all'immagine nella più ridotta misura pari a 5 volte l'entità dell'accertato danno patrimoniale diretto all'esito della seguente operazione di calcolo per ciascun convenuto interessato:

- CONTE: € 163,83 x 5 = € 819,15;
- RUOCCO: € 164,40 x 5 = € 822,00.

Al contrario, nei confronti degli evocati CAMPANILE e TODESCA la rinuncia agli atti, validamente formulata dalla Procura, rende per essi non più addebitabile alcun importo a titolo di danno all'immagine.

Con riferimento alla richiesta applicazione del potere riduttivo in misura pari al 30% del pregiudizio accertato, introdotta dalla l. n. 1/2026, la stessa non risulta accoglibile in quanto espressamente esclusa dall'art. 1-*octies* l. n. 20/1994 nelle ipotesi, quale quella odierna, di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento.

In relazione, infine, al nesso di causalità, dal materiale probatorio versato in atti, appare evidente come le descritte condotte infedeli siano state causa immediata e diretta sia del danno patrimoniale arrecato all'INPS, pari al corrisposto assegno mensile in parziale difetto di prestazione lavorativa, sia del danno reputazionale subito dalla Regione Campania presso la quale i LSU hanno prestato servizio.

Alla stregua delle illustrate considerazioni, il Collegio pertanto ritiene di dover condannare:

- CONTE Massimo al pagamento di € 982,98 di cui € 163,83, a titolo di danno patrimoniale diretto, in favore

dell'INPS ed € 819,15, a titolo di danno all'immagine, in favore della Regione Campania;

- CAMPANILE Tonino al pagamento di € 155,15, a titolo di danno patrimoniale diretto, in favore dell'INPS;

- RUOCCO Antonio al pagamento di € 986,40 di cui € 164,40, a titolo di danno patrimoniale diretto, in favore dell'INPS ed € 822,00, a titolo di danno all'immagine, in favore della Regione Campania;

- TODESCA Gaetano al pagamento di € 119,26, a titolo di danno patrimoniale diretto, in favore dell'INPS.

Passando all'esame della posizione della dirigente CAMPOBASSO, evocata a titolo sussidiario, occorre valutare la configurabilità a suo carico di profili di responsabilità da mancata vigilanza in relazione alle condotte assenteistiche realizzate dai convenuti principali con riferimento alle voci e agli importi di danno accertati.

Nello specifico, con riferimento al danno patrimoniale diretto – oggetto di condanna per CONTE, CAMPANILE, RUOCCO e TODESCA - la CAMPOBASSO è chiamata a rispondere della mancata assunzione di iniziative di effettivo contrasto al fenomeno assenteistico, per essersi limitata ad adempimenti di carattere formale in spregio dei doveri propri della qualifica ricoperta in seno alla Amministrazione regionale.

La difesa della convenuta ha respinto ogni addebito formulato a titolo di colpa grave deducendo, per contro, l'avvenuto diligente adempimento dei compiti lavorativi in concreto esigibili attraverso l'adozione delle misure di prevenzione e vigilanza stabilite dalle norme e dalla

prassi regionale, in un contesto caratterizzato da rilevanti criticità organizzative. Ha pertanto concluso per il rigetto nel merito della domanda risarcitoria per infondatezza.

Sulla base delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta, ritiene il Collegio di poter affermare l'insussistenza della prospettata responsabilità gravemente colposa, avendo rilevato in atti l'effettiva conformità delle misure organizzative assunte dalla CAMPOBASSO per il monitoraggio della presenza del personale (tra cui l'ordine di servizio n. 4 del 24.1.2022) a quelle raccomandate dal dirigente dell'UOD 02 nelle note n. 618953 del 2.10.2018, n. 445137 del 12.7.2019, n. 333095 del 15.7.2020 e n. 0283559 del 26.5.2021, nonché alla prassi seguita presso tutti gli uffici regionali per arginare il fenomeno assenteistico, come risulta dal PTPCT 2019/2021 (p. 76) e dal PTPCT 2020/2022 (pp. 85 e 86).

Oltre a ciò, si consideri come l'interessata, a fronte della cronica carenza di figure dirigenziali, ricoprisse *ad interim*, nel periodo in contestazione, numerose posizioni vacanti, anche su differenti Comuni, con la materiale impossibilità di assicurare la presenza quotidiana in tutte le sedi della Direzione e, conseguentemente, di condurre in prima persona controlli capillari su dipendenti e LSU.

Da quanto illustrato si evince, pertanto, come la condotta realizzata dalla CAMPOBASSO abbia effettivamente integrato lo *standard* di diligenza in concreto esigibile, rispetto alle competenze assegnate,

tenuto conto delle criticità organizzative dell'apparato amministrativo riconducibili principalmente alla dislocazione degli uffici su più sedi aventi innumerevoli ingressi e all'elevato numero di dipendenti in ciascuna di esse; criticità che risultano, peraltro, espressamente evidenziate dalla nota n. 0018494, del 14.1.2022, con cui la Direzione generale lavori pubblici e Protezione civile ha ritenuto necessario adottare, in epoca successiva ai fatti di causa, appositi strumenti di sorveglianza e di registrazione sia degli accessi che delle presenze per accrescere l'efficacia dell'azione di contrasto al fenomeno assenteistico.

Depongono, inoltre, per l'insussistenza della asserita condotta colposa anche le motivazioni del provvedimento disciplinare di archiviazione che hanno sottolineato come la dirigente si fosse puntualmente uniformata, nel corso del 2018, alla vigente prassi regionale svolgendo regolarmente ogni esigibile attività di monitoraggio sul personale attraverso l'adozione di disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare la legalità dell'azione amministrativa.

L'assenza dell'elemento psicologico appare, altresì, confermata dalla recente tipizzazione della nozione di colpa grave nell'ambito della responsabilità contabile. In tal senso, infatti, il recente intervento riformatore riconducibile alla l. n. 1/2026, di modifica dell'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, applicabile dal 22.1.2026 a tutti i procedimenti pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, ha stabilito che: *“Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto*

applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti".

Dall'esame degli atti di causa, non emerge quindi prova della contestata colpa grave, sotto forma di *culpa in vigilando*, non potendo la condotta dell'interessata sussumersi in alcuna delle ipotesi attualmente tipizzate dal legislatore (violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; travisamento del fatto; affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento).

Conseguentemente, l'odierna evocata dev'essere prosciolta dagli addebiti ascritti in relazione alla voce di danno patrimoniale diretto per insussistenza sia della condotta illecita che dell'elemento soggettivo.

Per quanto concerne, invece, il danno all'immagine, oggetto di condanna nei confronti di CONTE e RUOCCO, per il quale la CAMPOBASSO è chiamata a rispondere a titolo sussidiario, è d'obbligo preliminarmente

scrutinare l'eccezione di inammissibilità della pretesa erariale formulata dalla difesa dell'interessata.

Tale eccezione fa discendere la prospettata voce di danno dalla speciale ipotesi di cui al menzionato art. 55-*quinquies*, comma 2 (falsa attestazione della presenza in servizio), riguardante unicamente i convenuti principali e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica nei confronti dell'interessata evocata per la diversa condotta di omessa vigilanza.

L'eccezione è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.

Come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, la disposizione in esame ha introdotto una peculiare tipologia di danno all'immagine e una specifica tipizzazione del danno patrimoniale volta a determinare l'importo della lesione erariale, consistente nella condotta che abbia attestato falsamente la presenza nel luogo di lavoro o, altrimenti, che abbia occultato l'interruzione della prestazione attraverso il mancato o illecito utilizzo dei sistemi di attestazione della presenza in servizio (Sez. Giur. Basilicata, sent. n. 8/2023; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 125/2023; I Sez. Appello, sent. n. 376/2023).

In altri termini, il danno all'immagine, per i suoi caratteri di tassatività e tipicità, risulta perseguibile, in deroga alla previsione di cui all'art. 51, comma 7, c.g.c., in assenza di una previa sentenza irrevocabile di condanna penale e quindi esclusivamente all'esito dell'accertamento in sede erariale della condotta attiva,

tassativamente determinata, di falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente.

Conformemente alla formulata eccezione difensiva e alla giurisprudenza maggioritaria sul punto, ritiene il Collegio di non potere addebitare alla CAMPOBASSO il danno all'immagine accertato a carico dei convenuti autori della falsa attestazione, in quanto ciò si tradurrebbe in un'inammissibile estensione analogica della norma speciale di cui all'art. 55-*quinquies* d.lgs. n. 165/2001 ad un comportamento omissivo, non tipizzato, consistente nella mancata vigilanza, come tale inidoneo a cagionare l'ipotizzato pregiudizio.

Oltre a ciò, il Collegio ritiene di dover considerare e valorizzare gli esiti del procedimento disciplinare, avviato nei riguardi dell'interessata e concluso con l'archiviazione in data 8.4.2022, che ha escluso in radice la sussistenza della ascritta condotta omissiva.

In base a quanto esposto, dev'essere dichiarata l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per quanto concerne il danno all'immagine imputato in via sussidiaria alla dirigente CAMPOBASSO.

7. Per i motivi illustrati, il Collegio condanna i convenuti principali al risarcimento del danno secondo il prospetto che segue:

- CAMPANILE Tonino: € 155,15 in favore dell'INPS;
- CONTE Massimo: € 982,98 di cui € 163,83 in favore dell'INPS ed € 819,15 in favore della Regione Campania;
- RUOCCO Antonio: € 986,40 di cui € 164,40 in favore dell'INPS ed € 822,00; in favore della Regione Campania;
- TODESCA Gaetano: € 119,26 in favore dell'INPS.

Gli indicati importi devono essere, altresì, incrementati di rivalutazione monetaria dalla data della denuncia alla Procura contabile (31.8.2021) fino alla presente sentenza e di interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Assolve, invece, CAMPOBASSO Claudia in relazione al danno patrimoniale diretto.

Dichiara inammissibile l'azione nei suoi riguardi con riferimento al danno all'immagine.

Assorbita ogni altra questione.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Quanto, invece, alla convenuta CAMPOBASSO la medesima ha diritto, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c. al rimborso delle spese di causa che sono poste in capo alla Regione Campania.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

Visto l'art. 110 comma 2 c.g.c. dichiara estinto il giudizio nei confronti di:

- BROGNA Ivana, GUERRIERO Maria, NOVIELLO Maria e TESTA Maria per l'intervenuto pagamento del richiesto danno patrimoniale diretto;
- PIRONE Maria Eleonora per il danno patrimoniale diretto e per il danno all'immagine;
- CAMPANILE Tonino e TODESCA Gaetano unicamente per il danno all'immagine;

Accoglie parzialmente la domanda della Procura Regionale e, per l'effetto:

Condanna i convenuti principali CONTE Massimo, RUOCCO Antonio, CAMPANILE Tonino, TODESCA Gaetano secondo il riparto e per le ragioni di cui in parte motiva;

Condanna in solido le parti soccombenti a pagare all'Erario le spese di causa liquidate con separata nota di Segreteria;

Assolve CAMPOBASSO Claudia in relazione al danno patrimoniale diretto e dichiara inammissibile l'azione nei suoi riguardi con riferimento al danno all'immagine;

Liquida in suo favore e a carico della Regione Campania le spese di causa nella misura di € 2.450,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 24 marzo 2026.

L'ESTENSORE

Gabriele Pepe
(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Paolo Novelli
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22/05/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)
(firma digitale)